



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 239\2022 R.G. avente ad oggetto:
appalto di opere pubbliche, e vertente

T R A

Parte_1 *P.IVA_1*) rapp.ta e difesa dall'avv.
VERNACCHIO GIUSEPPE, giusta procura alle liti in atti ;

-Attrice-

E

PRO.GE.CO. S.R.L. *P.IVA_2*) rapp.ta e difesa dagli avv.ti
GIAMMUSO GIUSEPPE MARIA e SOTERO ADAMI, giusta
procura in atti;

-Convenuta-

conclusioni delle parti:

come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in
sostituzione dell'udienza del 17.10.2024.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà
richiamato dove necessario o opportuno per una migliore
comprensione della *ratio decidendi* (art. 132 cpc come mod. dall'art.
45 co. 17° L. 69/09).



La Parte_1 ha impugnato il lodo arbitrale emesso in data 22.10.2021 nella procedura arbitrale tenutasi a Macerata in base al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio delle Marche chiedendo di annullare, ai sensi dell'art. 808 ter, comma 2, n. 1 e 4, c.p.c. il predetto lodo per la nullità ed inefficacia della clausola compromissoria; per inammissibilità ed improcedibilità della domanda per carenza assoluta di giurisdizione /competenza stante la rinuncia implicita alla clausola compromissoria; quanto al merito della decisione ha dedotto che la motivazione è errata, esorbitante rispetto alle conclusioni rassegnate e comunque non condivisibile.

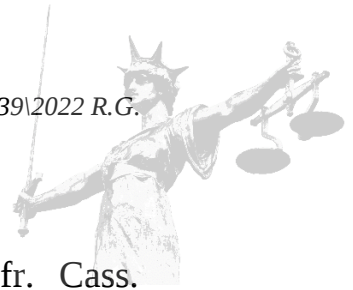
Con comparsa del 26.05.2022 si è costituita la PROGECO srl concludendo per il rigetto di ogni domanda attorea perché improponibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, con vittoria integrale di spese e competenze di giudizio.

-----  -----

La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.

L'art. 12 del contratto di subappalto, da cui origina la controversia decisa in sede arbitrale, sottoscritto, tra le parti in causa, in data 27/08/2013, stabilisce che: “1. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà deferita ad uno o più arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Macerata. 2. Gli arbitri saranno esperiti secondo equità, senza formalità di procedura, ed i lodi non saranno impugnabili. 3. In ogni caso il Tribunale competente sarà quello di Camerino”.

Con detto contratto la Pro.Ge.Co. S.r.l. ha affidato alla società Parte_1 l'esecuzione di alcuni lavori oggetto dell'appalto aggiudicatosi dal Comune di Torre San Patrizio (FM), per “l'ampliamento del civico cimitero di via Oliva”.



Come recentemente riaffermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 6140\2024):

-per determinare se l'arbitrato sia rituale o irrituale, è importante considerare non soltanto il tenore letterale della clausola compromissoria, ma anche il comportamento complessivo delle parti, seppure come criterio ermeneutico ausiliario, consentito dall'art. 1362 c.c., quando i risultati dell'interpretazione letterale e logico-sistematica non sono sufficientemente risolutivi;

-quanto alla distinzione tra arbitrato rituale e irrituale, entrambe fondate sull'autonomia negoziale e sulla legittimazione delle parti a derogare la giurisdizione ordinaria per ottenere una decisione privata della controversia (come stabilito da varie sentenze successive alle Sez. Un. 3 agosto 2000 n. 527), la differenza tra le due figure non risiede nel fatto che, nel primo caso, le parti affidino agli arbitri una funzione sostitutiva rispetto a quella del giudice, ma nella natura del provvedimento finale reso dagli arbitri. Nell'arbitrato rituale, le parti vogliono ottenere un lodo, suscettibile a divenire un titolo esecutivo e idoneo a produrre gli effetti previsti dall'articolo 825 c.p.c., seguendo le regole del procedimento arbitrale. Al contrario, nell'arbitrato irrituale, le parti intendono affidare agli arbitri la soluzione di controversie, presenti o future, relative a determinati rapporti giuridici, attraverso uno strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento. In questo caso, le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come vincolante, perché espressione della loro volontà.

Ciò posto, l'attrice deduce la nullità della clausola compromissoria, e quindi del lodo, a cagione della presunta contraddittorietà tra i primi due commi ed il terzo comma dell'art 12.

I primi due commi forniscono indicazioni univoche sulla qualificazione come irrituale dell'arbitrato. In tal senso depongono il riferimento alla decisione *secondo equità*, da adottarsi *senza formalità di procedura*, unitamente alla previsione che *i lodi non saranno impugnabili* mentre il contrasto con il terzo comma è solo apparente in quanto il terzo comma costituisce una norma di chiusura prevista dalle



parti per disciplinare la competenza territoriale in tutte le ipotetiche controversie nascenti dal contratto che fossero risultate non deferibili in arbitri per legge.

Le singole clausole, come i singoli commi di ciascuna clausola, vanno interpretati per darne un senso compiuto e concludente non per trarne indicazioni di insanabili contrasti e quindi di inoperatività della clausola stessa.

Lo sforzo ermeneutico deve essere indirizzato a salvare il contenuto negoziale non a demolirlo.

Il risultato dell'interpretazione letterale e logico-sistematica è, nel caso in esame, sufficientemente risolutivo nella direzione dell'arbitrato come irrituale.

Quand'anche non lo fosse soccorre il comportamento delle parti e, in particolare, il fatto che l'attrice, nell'opporsi al decreto ingiuntivo 1095\2016, ha "eccepito il difetto di giurisdizione\competenza dell'AGO -eccezione di arbitrato" invocando la clausola compromissoria di cui all'art. 12 ritenendola valida ed efficace; nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Fermo, ha formulato la medesima eccezione, sia pure con riferimento ad altro appalto, richiamando l'art. 12 del contratto del 23.9.2014 che ha identico tenore letterale dell'art. 12 del contratto del 27.8.2013, qualificando espressamente detta clausola come "clausola compromissoria per arbitrato irrituale"; infine nella memoria di costituzione e nella comparsa conclusionale in sede arbitrale, nel *sostenere la giurisdizione del giudice ordinario*, qualifica espressamente come *per arbitrato irrituale* la clausola compromissoria di cui all'art. 12 del contratto 27.8.2013.

Trattasi di reiterati comportamenti processuali univocamente attestanti la volontà dell'attrice di riconoscere natura di arbitrato irrituale alla clausola compromissoria per cui è causa.

Né è fondata la dedotta nullità della clausola compromissoria, e quindi del lodo, per mancata approvazione della stessa con doppia



sottoscrizione, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. posto che l'esigenza della specifica approvazione scritta sussiste solo per i contratti predisposto unilateralmente destinati a regolamentare una serie indefinita di rapporti di una pluralità indifferenziata di soggetti riprodotti a mezzo di moduli o formulari seriali, mentre esulano da tale categoria i contratti come quello per cui è causa predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a una singola, specifica, vicenda negoziale.

Va altresì considerato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., ad es., Cass. 21139/2004) il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, se relativi a rapporti per i quali non è richiesta la forma scritta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 1350 c.c., richiedono soltanto la prova per iscritto, mentre non è richiesta ai fini della sua efficacia una specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 cod.civ..

Infine, come correttamente rilevato dal collegio arbitrale, la *Parte_1* costituendosi nel giudizio incardinato da Pro.Ge.Co. s.r.l. innanzi al Tribunale di Fermo, sollevando eccezione di compromesso ha, con comportamento concludente, manifestato di non accettare una presunta rinuncia tacita (quand'anche possa considerarsi tale) alla clausola compromissoria operata da Pro.Ge.Co. s.r.l. derivante dalla citazione innanzi a detta Autorità Giudiziaria.

Ciò posto, il lodo di natura irrituale può essere impugnato non per "errores in iudicando" (ossia per tutte le ragioni esposte dall'attrice al punto II da pag. 17 in poi dell'atto di citazione) ma solo per i motivi e nei casi espressamente previsti dell'art. 808 ter c.p.c. nessuno dei quali sussiste nella fattispecie in esame; tra questi, l'unico che astrattamente potrebbe avere una qualche rilevanza è il nr. 1) ma la convenzione dell'arbitrato è, per le ragioni su esposte, valida e gli arbitri non hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti (motivo peraltro solo assertivamente sollevato dall'attrice nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza che nella parte espositiva il punto sia affrontato, spiegato e sviluppato).



In definitiva non sussistono i presupposti per annullare la pronuncia di arbitrato irrituale di cui al lodo arbitrale emesso in data 22.10.2021.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo ritenuta la causa di valore indeterminabile e complessità media.

Non sussistono i presupposti della mala fede o colpa grave ex art. 96 co. 3° cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla *Parte_1*

[...] nei confronti della PRO.GE.CO. S.R.L. così provvede:

rigetta le domande attoree.

Condanna la *Parte_1* al pagamento in favore della *CP_1* delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 10.860,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.

Così deciso in Macerata, il 07/02/2025

Il Giudice est.

Umberto Rana